REGOLAMENTO (CE) N. 733/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 27 e 28 marzo 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che le restituzioni per i prodotti del settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 187/95 della Commissione [2];

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le 40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di prefissazione sono tali che le domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 e 0207 21 90 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 187/95 le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate dal 27 al 28 marzo 1995, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.
[2] GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 72.